

Spett.le

«Ragione_Sociale»

«Indirizzo»

«CAP» «Comune» «PR»

PEC: «EMAIL»

LETTERA D'INVITO

Prot. n. 18CI00414

Varese, lì 16 maggio 2018

Oggetto: Procedura negoziata relativa all'appalto per la fornitura di Ipoclorito di sodio e acido acetico per gli impianti di depurazione gestiti da Prealpi Servizi S.r.l.
Durata: 12 mesi - CIG: 74910734FF

1. Premesse

Al fine di garantire l'approvvigionamento di prodotti chimici necessari allo svolgimento della propria attività, il Consiglio di Amministrazione di Prealpi Servizi Srl (di seguito anche solo Prealpi, stazione appaltante o SA), con delibera del 28/11/2017, indicava la "Procedura aperta per la fornitura di prodotti chimici destinati alla depurazione e alla potabilizzazione dell'acqua, suddivisa in n. 3 lotti (Lotto 1 - ipoclorito di sodio e acido acetico, Lotto 2 - cloruro ferrico, Lotto 3 - antischiuma e deodorizzante).

La gara relativa al Lotto 1 (ipoclorito di sodio e acido acetico) è stata dichiarata deserta dal seggio di gara in data 12/04/2018.

Il Consiglio di amministrazione di Prealpi Servizi S.r.l., con delibera assunta in data 03/05/2018, ha pertanto deciso di affidare, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture nel settore speciale "acqua" sotto soglia comunitaria di Prealpi Servizi S.r.l., la fornitura di Ipoclorito di sodio e acido acetico mediante una procedura negoziata, alla quale sono invitati gli operatori economici iscritti *all'Albo dei fornitori e prestatori di servizi qualificati* in qualità di produttori e/o rivenditori di Ipoclorito di sodio e acido acetico.

Codesta Ditta è invitata a presentare un'offerta per l'affidamento di detto appalto, secondo le modalità di seguito specificate.

Il Responsabile Unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Stefano Cortelezzi.

2. Condizioni generali

2.1 La **durata** dell'appalto è di **12 (dodici) mesi**, che decorreranno dalla data del verbale di consegna della fornitura.

2.2 L'**importo** complessivo dell'appalto per il periodo di 12 (dodici) mesi, calcolato moltiplicando i singoli prezzi per le quantità stimate, è pari ad **€ 173.400,00 (euro centosettantatremilaquattrocento/00)**, oltre IVA; ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 non sono previsti costi per oneri della sicurezza derivanti da rischio specifico o da rischi per interferenza.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, co. 11, del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi – Codice dei contratti pubblici (per brevità, anche il "Codice"). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni.

Il contratto s'intende risolto automaticamente e di diritto, ai sensi dell'art. 1353 del codice civile, nell'ipotesi di cessazione anticipata del servizio idrico di cui Prealpi Servizi S.r.l. è titolare in regime di affidamento diretto, (*in house providing*), salvo che la stessa Prealpi Servizi S.r.l. non convenga la cessione della fornitura al soggetto eventualmente subentrante nella gestione del servizio idrico interessato, per la quale l'appaltatore presta sin d'ora, anche i sensi e per gli effetti dell'art. 1406 c.c., il proprio consenso.

2.3 Il **luogo** di esecuzione del contratto è **la provincia di Varese**; la consegna dei prodotti avverrà presso gli impianti gestiti da Prealpi Servizi Srl. I quantitativi stimati, i punti di consegna, i prezzi e le specifiche tecniche dei prodotti sono specificati nel CSA e, in particolare, nell'*Allegato1* e nell'*Allegato2*. L'elenco dei punti di consegna (*Allegato1*) è puramente esemplificativo e non limitativo.

2.4 La procedura sarà aggiudicata con il **criterio del minor prezzo**, con la presentazione di un ribasso percentuale unico rispetto all'importo complessivo a base di gara, che verrà poi applicato ai singoli prezzi.

2.5 Sono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto i seguenti **documenti**:

- a) la presente Lettera d'invito;
- b) il Capitolato Speciale ed i suoi allegati;
- c) l'offerta economica dell'impresa risultata aggiudicataria (anche, per brevità, l'Affidatario, l'Aggiudicatario, l'Appaltatore o l'Esecutore);
- d) lo schema di Contratto;
- e) il Codice Etico di Prealpi Servizi Srl.

La documentazione è disponibile sul sito <http://www.prealpiservizi.it>.

2.6 Il **CIG** associato alla presente procedura è **74910734FF**

2.7 Il **termine** ultimo per la presentazione delle offerte è il giorno **5 giugno 2018 alle ore 12,00**.

3. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione

3.1 Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

3.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48, co. 7, del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

- ai sensi dell'art. 48, co. 7, del Codice, al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete, è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48, co. 7, del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di procedura, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, co. 7-bis, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla procedura in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

3.3 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4 Requisiti generali e cause di esclusione

4.1 Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

4.2 Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

4.3 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla procedura, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010), oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

5 Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

5.1 Requisiti di idoneità:

- a) **Iscrizione al Registro della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura** per l'attività oggetto della presente procedura, ovvero, per le imprese non residenti in Italia, iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative), iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004.

5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- b) **Fatturato specifico minimo annuo**, relativo a forniture analoghe a quelle oggetto dell'appalto (forniture di prodotti chimici uguali o equivalenti), con indicazione dell'oggetto, della data di affidamento, del periodo di esecuzione, del soggetto committente pubblico o privato e dell'importo dei contratti, riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi al triennio antecedente l'invio della presente Lettera d'invito non inferiore ad **€ 173.400,00 (euro centosettantatremilaquattrocento/00)**.

Motivazione: questo limite di accesso alla procedura è motivato dalla particolarità, dall'entità economica e dalla criticità della fornitura in questione che deve garantire, senza soluzione di continuità e/o problemi di sorta, il costante approvvigionamento di prodotti chimici necessari al perseguimento delle attività istituzionali di Prealpi Servizi Srl.

La comprova del suddetto requisito è fornita mediante copia delle attestazioni di regolare esecuzione delle forniture effettuate con esito positivo dal 01.01.2015 al 31.12.2017, rilasciate e vistate dalle amministrazioni o enti committenti, a dimostrazione degli importi dichiarati.

5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- c) Il concorrente dovrà presentare la scheda tecnica e di sicurezza dei prodotti offerti;
- d) L'operatore economico che svolgerà l'attività di trasporto dovrà essere in possesso delle relative autorizzazioni e di mezzi idonei.

Anche in virtù di quanto previsto dai punti 4.7 e 4.8 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'attività di trasporto, consegna e travaso dei prodotti non può essere considerata come meramente accessoria rispetto all'obbligazione principale (la fornitura dei prodotti).

Pertanto si rammenta che ai sensi dell'art. 105, comma 3, lettera c-bis, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si configurano come attività affidate in subappalto "le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in

epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.”

5.4 Indicazioni per raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese di rete, GEIE:

I soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto **5.1 lett. a)** deve essere posseduto e dichiarato:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo di cui al punto **5.2 lett. b)** deve essere soddisfatto complessivamente dal raggruppamento, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo – mandataria;

Il requisito relativo di cui al punto **5.3 lett. d)** deve essere soddisfatto dall'impresa che svolgerà l'attività di trasporto;

Ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ciascun operatore economico riunito o consorziato dovrà specificare la parte della fornitura che sarà eseguita dallo stesso.

6. Avvalimento

6.1 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, co. 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

6.2 Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva né per le certificazioni di qualità, fatto salvo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sezione V, con Sentenza n. 3710 del 27/07/2017.

6.3 Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

6.4 È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

6.5 Ai sensi dell'art. 89, co. 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

6.6 L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

6.7 Ai sensi dell'art. 89, co. 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

6.8 Ai sensi dell'art. 89, co. 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

7. Documentazione di gara e chiarimenti sulla procedura

7.1 La documentazione (capitolato speciale di appalto, allegati, moduli, ecc.) è **scaricabile** gratuitamente sito <http://www.prealpiservizi.it>.

7.2 Le richieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura, poste mediante la proposizione di quesiti scritti, vanno inviate all'indirizzo email info@prealpiservizi.it, entro e non oltre il giorno **1° giugno 2018**; non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti in maniera difforme da quanto sopra esposto.

8. Finanziamento e pagamenti

8.1 L'appalto è finanziato con fondi propri.

8.2 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà secondo le modalità stabilite nell'art 2, co. 3 e nell'art. 11 del Capitolato Speciale.

8.3 Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

9. Subappalto

9.1 Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

9.2 Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta tre subappaltatori.

9.3 L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto.

9.4 I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e attestarli in gara mediante presentazione di un'apposita dichiarazione sostitutiva, come da "Modello C - Dichiarazione Ex Art. 80 Subappaltatori".

9.5 Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla procedura.

9.6 Ai sensi dell'art. 105, co. 3, lettera c-bis del Codice, non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto (ad es. il mero trasporto delle merci). I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

9.7 L'Appaltatore resterà comunque responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di appalto, nonché delle prestazioni per le quali dovesse essere concessa l'autorizzazione al subappalto.

10. Cauzioni e garanzie richieste

10.1 I concorrenti devono presentare una cauzione provvisoria pari a **€ 3.468,00 (tremilaquattrocentosessantotto/00)**, corrispondenti al 2% dell'importo complessivo a base d'asta, secondo le forme e con le modalità di cui all'art. 93 del Codice, salvo quanto previsto all'art. 93, co. 7.

10.2 Ai sensi dell'art. 93, co. 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

10.3 La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

10.4 L'offerta è altresì corredata dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, co. 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della committente, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui

all'art. 103, co. 1, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.

Tale impegno non è richiesto alle microimprese, alle piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

10.5 In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del d.P.R. 5 ottobre 2004, n. 207 (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 4) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - c) la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della committente;
 - d) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della committente, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103 co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

10.6 Ai sensi dell'art. 93, co. 7, del Codice, potranno usufruire del beneficio della riduzione del 50% della cauzione gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applicano, inoltre, le ulteriori riduzioni previste dall'art. 93, co. 7, del Codice.

10.7 Gli operatori economici dovranno segnalare, per fruire del beneficio, il possesso del requisito, e lo dovranno documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.

10.8 In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di

aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

10.9 La mancata presentazione della garanzia provvisoria - a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta - la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (sempre che non siano espressa causa di esclusione *ex lege*), oppure il mancato reintegro, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

10.10 Ai sensi dell'art. 93, co. 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9, del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10.11 L'impresa risultata aggiudicataria dovrà presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto.

11. Pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

11.1 Si precisa e prescrive che, ai fini della partecipazione alla procedura, i concorrenti dovranno effettuare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nella presente lettera di invito, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad **€ 20,00 (venti/00)**, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 1377 del 21 dicembre 2016 e allegare la ricevuta ai documenti.

12. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

12.1 Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì, al seguente indirizzo: **Prealpi Servizi Srl, via Peschiera n. 20, 21100 Varese (VA)**.

Soltanto in caso di consegna a mano sarà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

12.2 Il plico deve pervenire, **a pena di irricevibilità**, entro il termine perentorio delle **ore 12,00 del giorno 5 giugno 2018 alle ore 12,00**.

12.3 Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

12.4 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente *[denominazione o ragione sociale, Codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni]* e riportare la dicitura:

"Procedura negoziata relativa all'appalto per la fornitura di Ipoclorito di sodio e acido acetico per gli impianti di depurazione gestiti da Prealpi Servizi S.r.l. Durata 12 mesi - CIG: 74910734FF".

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

12.5 Il plico dovrà contenere al suo interno:

- una busta chiusa e sigillata, recante l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura:

"Busta A - Documentazione amministrativa"

- una busta chiusa e sigillata, recante l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura:

“Busta B – Offerta economica”.

12.6 Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

12.7 Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore e, di preferenza, sono redatte sui modelli messi a disposizione da Prealpi Servizi Srl sul proprio sito web.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

12.8 Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base della presente procedura.

12.9 L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, co. 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

12.10 Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Prealpi potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla Prealpi stessa e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

12.11 Il mancato riscontro alla richiesta di Prealpi sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura.

13. Soccorso istruttorio

13.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9, del Codice.

13.2 Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Il simbolo “■” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell'art. 83, co. 9, del Codice.

Il simbolo “►” evidenzia i casi di esclusione dalla procedura.

13.3 Ai fini della sanatoria la committente assegna al concorrente un termine di **10 (dieci)** giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla committente l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la committente procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

14. Contenuto della “Busta A - Documenti amministrativi”

La “Busta A - Documenti Amministrativi” deve contenere i seguenti documenti:

- 1) Domanda di partecipazione alla procedura;
- 2) Dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione;
- 3) Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti offerti;
- 4) Documento attestante Cauzione provvisoria;
- 5) Attestazione di avvenuto pagamento Contributo ANAC.

14.1 ■ Domanda di partecipazione alla procedura

La domanda di partecipazione deve essere resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. La domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un suo procuratore (in tal caso dovrà essere obbligatoriamente allegata copia conforme all'originale della relativa procura) può essere redatta utilizzando, di preferenza, l'allegato Modello “A”.

14.2 ■ Dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione

Tale dichiarazione deve essere resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione può essere redatta utilizzando, di preferenza, l'allegato Modello “B” - Dichiarazione sostitutiva unifica con la quale il Legale Rappresentante della Società o un suo procuratore (in tal caso dovrà essere obbligatoriamente allegata copia conforme all'originale della relativa procura) attesta:

- l'insussistenza di motivi di esclusione ex art. 80 del Codice, come puntualmente indicati nel modello allegato;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 21, co. 1, del d.lgs. 39/2013;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 83 del Codice, e precisamente:
 - Iscrizione al Registro della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per l'attività oggetto della presente procedura, ovvero, per le imprese non residenti in Italia, iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

(solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004.

- Fatturato specifico minimo annuo relativo a forniture analoghe a quelle oggetto dell'appalto, con indicazione dell'oggetto, della data di affidamento, del periodo di esecuzione, del soggetto committente pubblico o privato e dell'importo dei contratti, riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi al triennio antecedente l'invio della presente Lettera d'invito non inferiore ad € 173.400,00 (euro centosettantatremilaquattrocento/00).
- Presentazione della scheda tecnica e di sicurezza dei prodotti offerti.
- di aver preso esatta conoscenza dell'appalto da effettuare, di aver vagliato tutte le indicazioni e le clausole generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni

- contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'appalto stesso, nonché di aver acquisito l'esatta conoscenza dei luoghi e delle condizioni tecniche ed operative dell'appalto;
- di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e di ritenere i prezzi posti a base della procedura remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto; che i prezzi sono remunerativi di tutti gli oneri derivanti dal C.S.A. e dagli altri documenti di gara, e comprendono tutti gli oneri di sicurezza, le spese generali e gli utili di impresa;
 - di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per l'eventuale lievitazione dei costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi richiesta, azione o eccezione in merito;
 - di mantenere invariato il prezzo offerto fino alla conclusione dell'appalto (non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza, dipendente dal fatto suo proprio, che possa verificarsi dopo l'assegnazione dell'ordine); è perciò esclusa dal contratto la revisione dei prezzi;
 - di aver preso integrale conoscenza del C.S.A. e dei relativi allegati, nonché degli oneri inerenti alle prestazioni in oggetto e di accettarne tutte le condizioni;
 - di conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato da Prealpi Servizi Srl, che è parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e di accettarle integralmente astenendosi da comportamenti ad esse contrarie. Di essere a conoscenza che l'inosservanza di quanto disposto dal Codice Etico determina un inadempimento e costituisce motivo di risoluzione del contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile;
 - (*se del caso*) di ricorrere, ai sensi dell'art. 89 del Codice, all'istituto dell'avvalimento, indicando la società ausiliaria. A tal proposito il concorrente e l'ausiliaria provvedono, a pena di inammissibilità ovvero di esclusione, a presentare la documentazione prevista dal richiamato art. 89; si precisa che il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica e riportare quanto previsto dall'art. 88 del d.P.R. n. 207/2010, in quanto compatibile;
 - (*se del caso*) le prestazioni che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, indicando la terna di subappaltatori, i quali devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e attestarli in gara mediante presentazione di un'apposita dichiarazione sostitutiva, come da "Modello C - Dichiarazione Ex Art. 80 Subappaltatori";
 - le parti dell'offerta che, ai sensi dell'art. 53, co. 5, lett. a), del Codice, sono sottratte al diritto di accesso (si precisa che questa dichiarazione non è da considerarsi a pena di esclusione);
 - l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale indirizzare le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
 - (*se presenti*) il/i nominativo/i dei soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente alla data della pubblicazione della presente procedura e di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, per i quali dovrà essere resa apposita dichiarazione sostitutiva (art. 80, co. 1 e 2, d.lgs. 50/2016, come da "Modello D");
 - (nel caso di partecipazione di consorzi, raggruppamenti di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del d.lgs. 50/2016), l'elenco degli altri soggetti concorrenti;
 - (*se del caso*) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l), del Codice resa da tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo. Tale dichiarazione può essere resa utilizzando, di preferenza, il "Modello C";
 - (*se del caso*) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l), del Codice resa dal Legale Rappresentante relativa all'insussistenza delle cause di esclusione nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data della pubblicazione della presente procedura. Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando il "Modello D".

14.3 ■ Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti offerti

Il concorrente deve produrre copia delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti offerti, le cui specifiche devono essere conformi a quelle indicate nell'Allegato 2.

14.4 ■ Documento attestante Cauzione provvisoria

Il concorrente deve produrre documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

14.5 ■ Attestazione di avvenuto pagamento Contributo ANAC.

Il concorrente deve compiere il versamento del contributo a favore Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), effettuato entro e non oltre il termine di ricezione delle offerte, seguendo le istruzioni operative indicate nel sito <http://www.anticorruzione.it>.

A riprova dell'avvenuto pagamento il partecipante deve allegare idonea documentazione attestante il pagamento.

15. Contenuto della Busta “B - Offerta economica”

15.1 ► La “Busta B – Offerta Economica” (busta non trasparente, sigillata e integra) deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica del concorrente, redatta preferibilmente utilizzando il “Modello E”, che, sottoscritta per esteso dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente (nel qual caso dovrà essere prodotta la relativa procura), contiene:

► il ribasso percentuale offerto sull'importo totale stimato a base di gara;

15.2 ► Ai sensi dell'art. 48, co. 8, del Codice, la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), se non ancora costituiti, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

16. Criterio di aggiudicazione

16.1 L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del **minor prezzo**, con la presentazione di un ribasso percentuale unico sull'importo totale posto a base di gara, che verrà poi applicato ai singoli prezzi.

17. Modalità di espletamento della procedura

17.1 Le operazioni di gara avranno luogo, in seduta pubblica, il giorno **5 giugno 2018 alle ore 14,00** presso la sede di Prealpi Servizi S.r.l., via Peschiera n. 20 - 21100 Varese VA e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

In questa seduta, il Seggio di gara procederà alle seguenti operazioni:

- a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi;
- a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera invito;
- ad attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13 della presente lettera invito;
- ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura negoziata.

17.2 Nella medesima seduta, o in successiva seduta pubblica, il Seggio di gara procede:

- all'apertura, secondo l'ordine di arrivo dei plichi, della Busta “B” contenente l'Offerta Economica dei concorrenti ammessi;

- alla lettura e alla verifica delle offerte;
- alla stesura della graduatoria finale delle offerte ammesse;
- all'individuazione del miglior offerente e all'aggiudicazione della gara.

17.3 Prealpi si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in base ad una valutazione discrezionale, appaiano anormalmente basse; in tal caso, potrà essere richiesta per iscritto, al concorrente, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni.

17.4 All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente o dei concorrenti che hanno presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. Non sono pertanto previste ulteriori fasi della procedura negoziata.

17.5 La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione del Consiglio di amministrazione di Prealpi Servizi Srl e trova applicazione l'art. 33 del Codice.

17.6 Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la committente si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

18 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

18.1 Prima dell'aggiudicazione, Prealpi, ai sensi dell'art. 85, co. 5, del Codice, richiede ai concorrenti cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

18.2 Il Consiglio di amministrazione di Prealpi Servizi Srl, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, co. 5, e 33, co. 1, del Codice, aggiudica il contratto.

18.3 L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

18.4 In caso di esito negativo delle verifiche, la committente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La committente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

18.5 La stipulazione del contratto, che avverrà mediante scrittura privata, è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, co. 4-bis, e 89 e dall'art. 92, co. 3, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

18.6 Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

18.7 La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

18.8 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

18.9 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

18.10 Nei casi di cui all'art. 110, co. 1, del Codice la committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

18.11 Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

19 Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Varese, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

20 Informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, la committente fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa fornita.

Finalità del trattamento:

I dati forniti vengono acquisiti da Prealpi per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione dell'appalto nonché per l'aggiudicazione e gli adempimenti di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla committente ai fini della stipulazione del contratto e per gli adempimenti ad essa connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla committente potrebbe determinare l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la decadenza dell'aggiudicazione.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla committente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.